

NORMATIVA

not peer reviewed

Dati, informazioni, conoscenze, piani ed emergenze: dalla Legge 464/1984 al PNRR e ritorno

Data, information, knowledge, plans and emergencies: from Law 464/1984 to the PNRR and back

Paolo Cerutti^a

^a Co-Editor in Chief *Acque Sotterranee - Italian Journal of Groundwater* - editors@acquesotterranee.com; paolo.cerutti@ecotercpa.it

Keywords: Law 464/1984, PNRR, Recovery Plan, conceptual Geological Model.

Parole chiave: Legge 464/1984, PNRR, Recovery Plan, Modello Geologico concettuale.

Abbiamo purtroppo oggi tutti negli occhi le immagini della tragedia ucraina, così come siamo testimoni diretti delle conseguenze di oltre due anni di pandemia; sia l'una che l'altra ci hanno messo davanti ad emergenze e alla necessità di attuare misure più che straordinarie, misure che se per la prima sono ancora di là da venire, per la seconda si sono già tradotte nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), grazie al cui aiuto la gestione della crisi energetica dovrebbe poter contare su una spinta alle rinnovabili, consistente in bandi ed opportunità diverse, tra le quali incentivi e semplificazioni.

Il PNRR dovrebbe essere il padre di tutti i Piani, e per la sua attuazione è accompagnato da decreti legge e relative conversioni, che destinino effettivamente le risorse dedicate alle misure individuate. Il PNRR si articola in Missioni, che raggruppano Componenti, funzionali a realizzare obiettivi economico-sociali, che a loro volta si articolano in Linee di Intervento. Il PNRR nella componente Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica individua interventi sul dissesto idrogeologico e per la resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei comuni, nonché sistemi di gestione dei rifiuti raccolti a mare nelle aree portuali, invasi, gestione sostenibile delle risorse idriche. Gli interventi riguardano l'intero territorio nazionale, con una particolare attenzione agli schemi idrici del Sud con elevate criticità infrastrutturali. Alla componente relativa alla risorsa idrica dedica risorse che, pur inadeguate agli obiettivi che indica (sicurezza dell'approvvigionamento idrico, riduzione della dispersione delle acque, gestione integrata dei bacini idrografici, effetti dei cambiamenti climatici e fenomeni di dissesto idrogeologico, gestione sostenibile dell'agroecosistema irriguo e forestale, digitalizzazione e innovazione nei processi connessi alla gestione di risorsa idrica e rischio alluvioni e alla salvaguardia del territorio, forestazione urbana per contribuire alla cattura della CO₂), impongono un livello di conoscenza troppo spesso non disponibile nella realtà.

Prima del PNRR era già stato formulato il "*Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale*", denominato *Proteggitalia* (adottato

con DPCM 20 febbraio 2019, con successiva approvazione, con Delibera CIPE 24 luglio 2019, del Piano stralcio degli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'Ambiente), che si configura come un riordino, una combinazione e un'integrazione dei vari aspetti, norme, interventi, dati e risorse, inerenti il tema della sicurezza del territorio. Il sopra citato *Proteggitalia* si prefigge di mitigare e prevenire il dissesto idrogeologico mediante azioni atte a favorire la messa in sicurezza del Paese, ovvero realizzando opere di manutenzione del territorio e di prevenzione del rischio, dedicando particolare attenzione agli interventi riconducibili alla gestione delle emergenze, alla prevenzione dei rischi e alla manutenzione del territorio, ma anche alla semplificazione e al rafforzamento della *governance*.

Quanto sopra dovrebbe far capire quanto grande sia oggi più che mai l'obbligo di non tralasciare alcuna necessità per migliorare lo stato delle conoscenze, tra cui anche quella di disporre di un quadro legislativo più adeguato di quello attuale alla programmazione della transizione ecologica ed alla gestione della aperta crisi energetica di oggi e che prevedibilmente ci accompagnerà per qualche anno ancora. Ingrediente base per ogni programmazione è dunque la conoscenza, nel campo geologico come in ogni altro: senza adeguate conoscenze sui sistemi cui sono destinate azioni e risorse, il rischio è quello di mancare l'obiettivo, di disperdere sforzi e capitali, di perdere una ennesima occasione. In tema di conoscenze, già nel 2019 questo *Journal* aveva dedicato un Editoriale alla prospettiva di pubblica utilità rappresentata dalla Legge 4 agosto 1984 n. 464, relativamente alla quale si erano indicati, sulla base dello stato di fatto di allora, oggi immutato, alcuni suggerimenti per il suo aggiornamento.

La Legge 464/1984 è stata istituita con il principale obiettivo di consentire al Servizio Geologico d'Italia (oggi ISPRA) di raccogliere e conservare, nonché di rendere fruibili (Portale del Servizio Geologico d'Italia) ed accessibili (consultazione on-line), tutti quegli elementi di conoscenza sulla struttura geologica, idrogeologica e geofisica del sottosuolo nazionale prodotti nel corso di (art. 1) studi o indagini nel sottosuolo nazionale, per scopi di ricerca idrica o per opere di ingegneria civile; tali

informazioni riguardano in particolare le indagini a mezzo di scavi, perforazioni e rilievi geofisici spinti a profondità maggiori di 30 metri dal piano campagna e, nel caso delle gallerie, maggiori di 200 metri di lunghezza. Sotteso all'obiettivo primario di cui sopra è ad esempio anche quello, che rientra tra i compiti istituzionali del Servizio Geologico d'Italia, della produzione della cartografia geologica ufficiale d'Italia.

Nel contesto sopra sintetizzato, è evidente la necessità di incrementare le conoscenze alla base di una corretta attuazione dei Piani, necessità che a sua volta non può prescindere dalla disponibilità di uno strumento legislativo più efficace che, pur ancora consentendo al Servizio Geologico d'Italia di acquisire tutti gli elementi necessari per aggiornare costantemente il Modello Geologico concettuale del territorio, parallelamente porti ad implementare le basi di dati necessarie per la progettazione degli interventi per la messa in sicurezza del territorio e per l'utilizzo sostenibile delle risorse.

Incremento delle conoscenze ed implementazione di banche dati sottintendono il recupero anche dei molti dati riconducibili alle comunicazioni di cui al citato art. 1 della Legge 464/1984, dati che negli anni sono rimasti sepolti in archivi locali presso gli operatori del settore, anche a causa delle sanzioni previste dall'art. 3 della Legge per i casi di mancata trasmissione delle informazioni relative alle indagini e agli studi realizzati per ricerche idriche o per opere di ingegneria civile entro i termini stabiliti dal precetto della Legge. Seppur sia opinabile ammetterlo, è evidente che le sanzioni non favoriscono il recupero dei dati, dal momento che per chiunque trasmettere i dati oggi, cioè in palese ritardo,

equivarrebbe ad una ammissione di colpa; considerato peraltro anche il carattere permanente degli illeciti amministrativi di cui al citato art. 3, l'unico mezzo per promuovere la volontaria trasmissione dei dati e delle informazioni sulla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale, sarebbe la interruzione transitoria delle sanzioni.

Eccoci quindi alla necessità di provvedere con un atto legislativo ad hoc, o con un emendamento, alla modifica dei termini per l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 1 della Legge 464/1984. È cioè necessario che venga aperta una finestra temporale e concesso un termine nuovo e congruo per la trasmissione delle comunicazioni di cui all'art. 1, senza che alle comunicazioni stesse venga applicata la sanzione di cui all'art. 3. L'alternativa a ciò è la perdita di conoscenze e la rinuncia alla acquisizione di dati, alla implementazione delle banche dati nazionali, ad una più efficace attuazione dei Piani.

È evidente che quanto sopra dovrebbe essere definito in un apposito regolamento emanato da ISPRA / Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, con il quale definire sia le modalità tecniche per la trasmissione delle comunicazioni con i dati, sia ogni altro elemento del testo di legge attuale meritevole di un adeguamento al contesto di oggi, decisamente diverso da quello del 1984 in termini sociali, scientifici, tecnologici. Sarebbe anche auspicabile che in fase di predisposizione del regolamento si tenesse conto della esperienza maturata quotidianamente dai Geologi che operano sul territorio, ed in tal senso potrebbe essere determinante la consultazione degli Ordini dei Geologi e di altre organizzazioni ed istituzioni con competenze in materia di ambiente, risorse e territorio.